

Gentile CLIENTE

Oggetto: Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020)

Con la presente viene brevemente fornita una sintesi delle principali novità fiscali contenute nella “Legge di Bilancio 2021” (Finanziaria 2021), rimandando ad eventuali ulteriori approfondimenti taluni altri argomenti e/o alcuni aspetti di quanto esposto nella presente.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al **31.12.2021**, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR.

Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel **2021**, il c.d. “bonus mobili” con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020.

Dall’1.1.2021, viene altresì **elevato** da 10.000 euro a **16.000 euro** il limite massimo di spesa detraibile.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute fino al **31.12.2021** la detrazione IRPEF/IRES (65% ovvero 50% per alcune tipologie di interventi) spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Superbonus del 110% - Proroga ed altre novità

Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

- la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al **30.6.2022**;
- la ripartizione in **4 quote annuali** di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le **spese sostenute nell’anno 2022**;

- la previsione di spettanza della detrazione alle persone fisiche anche con riferimento agli interventi su **edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate**, anche se **posseduti da un unico proprietario** o in comproprietà da più persone fisiche;
- la **nuova definizione di indipendenza funzionale** dell'unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all'edificio unifamiliare; di conseguenza, un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
- l'inserimento fra gli interventi "trainanti" agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli **interventi di isolamento del tetto**, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
- l'inserimento tra gli interventi "trainati" che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli "trainanti") di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR;
- l'estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
- la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013;
- l'**obbligo** di posizionare presso il **cantiere**, in un luogo ben visibile e accessibile, un **cartello** con la seguente dicitura: "*Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici*";
- possibilità di beneficiare del superbonus anche con riferimento ad edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Proroga dell'opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110%

È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "**sconto sul corrispettivo**" in relazione alle **spese sostenute nel 2022** per gli **interventi** che beneficiano del **superbonus** del 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020.

Per le altre detrazioni l'opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Proroga del c.d. "bonus facciate"

È prorogata sino al **31.12.2021** la detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. "bonus facciate").

Proroga del c.d. "bonus verde"

È prorogato sino al **31.12.2021** il c.d. "bonus verde" di cui ai co. 12 - 15 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (detrazione del 36% fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo).

Nuovo "bonus idrico"

Per l'anno 2021 viene introdotta una nuova agevolazione, denominata "bonus idrico", che spetta alle persone fisiche residenti in Italia ed è riconosciuta, fino ad esaurimento delle risorse, per un importo pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario per interventi di sostituzione:

- di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.

È prevista l'emanazione di un apposito decreto che definisca le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.

Riallineamento valori avviamento e altre attività immateriali

Viene prevista la **possibilità di riallineare**, mediante pagamento di una **imposta sostitutiva del 3%**, i valori civili e fiscali dell'**avviamento** e delle **altre attività immateriali** iscritte nei bilanci 2019 (prima di tale modifica il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.). L'importo riallineato, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in un'apposita **riserva in sospensione d'imposta**, che può essere **affrancata** mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del **10%**.

Incentivo alle aggregazioni aziendali

Viene introdotto un incentivo alle aggregazioni aziendali prevedendo in capo al soggetto risultante da un'operazione di fusione, scissione o conferimento deliberata nel 2021 la possibilità di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (c.d. "Dta – *Deferred Tax Asset*"), anche se non iscritte in bilancio, riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE.

L'importo massimo di Dta che possono essere trasformate da ciascun soggetto è pari al 2% della somma delle attività dei soggetti che partecipano all'aggregazione.

L'efficacia della disposizione è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell'importo complessivo delle Dta trasformate.

Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate

Viene prorogata anche per il 2021 la possibilità di **rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate** e dei **terreni** posseduti alla data dell'**1.1.2021** al di fuori del regime d'impresa.

Entro il 30.06.2021 dovrà essere redatta e asseverata la perizia di stima della partecipazione o del terreno e versata l'**imposta sostitutiva** dell'**11%** (per l'intero suo ammontare ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo).

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati **dal 16.11.2020 al 2022** (con termine "lungo" al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 si accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione) è previsto un **nuovo credito d'imposta**.

Nuova misura dell'agevolazione

Per gli investimenti effettuati **dal 16.11.2020 al 31.12.2021** il credito d'imposta "generale" (ex super ammortamento) relativo agli investimenti in **beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0"**, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni), nella misura del **10%** del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro; l'ambito oggettivo viene inoltre esteso agli investimenti in **beni immateriali ordinari** (software, piattaforme, applicazioni ecc.), per investimenti fino a 1 milione di euro.

Per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 il credito d'imposta per gli investimenti in **beni materiali "4.0"**, compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016 (ex iper ammortamento), è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del **50%** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del **30%** per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del **10%** per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;

Per gli investimenti relativi a **beni immateriali** compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato nella misura del **20%** del costo, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Per tutte le tipologie di investimenti viene prevista una diminuzione della misura del credito d'imposta e dell'ammontare massimo di investimenti agevolabili a partire dal 2022.

INVESTIMENTI	CREDITO 2021
Beni MATERIALI - IMMATERIALI "ORDINARI"	Credito imposta 10% (15% per investimenti a favore "lavoro agile") per investimenti: - fino 2 mln per beni MATERIALI - fino 1 mln per beni IMMATERIALI
Beni MATERIALI 4.0 (All. A L. 232/2016)	Credito imposta: - 50% per investimenti fino 2,5 mln - 30% per investimenti tra 2,5 e 10 mln - 10% per investimenti tra 10 e 20 mln
Beni IMMATERIALI 4.0 (All. B L. 232/2016)	Credito imposta 20% per investimenti fino 1 mln

Nuova modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in **3 quote annuali** di pari importo (1/3 all'anno);
- per i **soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni** di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" (non "4.0"), può essere utilizzato in un'**unica quota annuale**;
- nel caso di investimenti in **beni "ordinari"** è **utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni**, mentre per gli investimenti in **beni "Industria 4.0"** a **decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione**.

Rimane previsto:

- che nella **fattura** di acquisto dei beni debba essere **riportato** il **riferimento normativo** dell'agevolazione; per tali nuovi investimenti la dicitura potrebbe essere "**bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1, commi da 1051 a 1063, Legge 178/2020**".
- che per i beni "4.0" di costo unitario superiore a **300.000,00** euro, la spesa debba essere documentata da un'apposita perizia: rispetto all'anno precedente, però, così come avveniva nel passato, viene nuovamente previsto che tale **perizia** debba essere **asseverata**.

Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

Viene prorogato al **2022** il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transazione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 ed altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione (percentuali e massimali riconosciuti).

In merito si ricorda che le imprese sono tenute a disporre anche di una **relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte nell'esercizio 2020; tale relazione deve essere conservata e controfirmata dal rappresentante legale dell'azienda mediante autocertificazione di cui al Dpr n. 445/2000.

Viene introdotto l'obbligo di **asseverare** tale relazione tecnica, pur senza specificare se tale obbligo decorra già per le relazioni relative ai crediti maturati con riferimento alle attività svolte nell'anno 2020.

INVESTIMENTI	CREDITO 2021	
	MISURA ORIGINARIA	NUOVA MISURA
Ricerca e sviluppo	12% investimento massimo 3 mln	20% investimento massimo 4 mln
Innovazione tecnologica	6% investimento massimo 1,5 mln	10% investimento massimo 2 mln
Innovazione 4.0 e "green"	10% investimento massimo 1,5 mln	15% investimento massimo 2 mln
Design e ideazione estetica	6% investimento massimo 1,5 mln	10% investimento massimo 2 mln

Credito d'imposta per la formazione 4.0

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.

Credito d'imposta per adeguamento pubblici esercizi

Con riferimento al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per:

- utilizzare in compensazione il credito nel modello F24;
- cedere il credito.

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari

Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali nella misura unica del **50%** del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV) entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

Credito d'imposta per le edicole

Viene prorogato al 2022 il credito d'imposta per le edicole.

Legge Sabatini

Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.

Moratoria PMI

La moratoria straordinaria sui finanziamenti (mutui, leasing ecc.) prevista dal DL 1/2020 (Decreto "Cura Italia") a favore delle PMI viene prorogata al **30 giugno 2021**.

La proroga della moratoria è **automatica**, senza nuovi adempimenti, per le PMI, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alla misura di sostegno, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 ovvero entro il 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico; per i soggetti che invece non ne hanno ancora beneficiato è possibile inoltrare la richiesta entro il 31 gennaio 2021

Garanzia SACE

L'operatività della garanzia SACE prevista dal DL 23/2020 ("Decreto Liquidità") viene prorogata al 30 giugno 2021, estendendola anche ai finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito.

Per i c.d. **micro-prestiti fino a 30mila euro** con garanzia di Stato al 100% dal Fondo PMI la durata del piano di ammortamento viene allungata da 10 a **15 anni**. Chi alla data del primo gennaio 2021 risulta aver già ottenuto un finanziamento agevolato dal Fondo, potrà chiedere l'estensione del piano di rientro, con adeguamento del tasso d'interesse alla maggiore durata

Credito imposta rafforzamento patrimoniale

Vengono prorogate fino al **30 giugno 2021** e modificate le misure destinate al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (tra 5 e 50 milioni di ricavi) che hanno subito una diminuzione dei ricavi (33%) nel bimestre marzo/aprile 2020 e abbiano deliberato un aumento di capitale a pagamento, originariamente previste dal DL 34/2020 ("Decreto Rilancio").

In capo alla società il credito d'imposta è pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle stesse, e fino al 30% dell'aumento di capitale; tale ultima percentuale viene ora elevata al 50% per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre 2021.

Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi

Viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d'imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi *"solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta**"*. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l'attività di locazione, da chiunque svolta, **si presume svolta in forma imprenditoriale**.

L'attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale

Viene prevista l'introduzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di una **specifico piattaforma telematica** che consenta ai soggetti passivi IVA di poter **compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali** fra di essi intervenute, sulla base delle risultanze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio (c.d. "baratto finanziario").

Grazie a questa procedura sarà possibile ottenere i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione previsti dall'art. 1241 del codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.

Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall'ambito applicativo della norma.

Cessioni ad aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19

Fino al 31/12/2022 viene introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell'imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:

- le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione;
- le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini.

Si ricorda che l'art. 124 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”) ha previsto un elenco tassativo di beni le cui cessioni, **dal 1° gennaio 2021**, sono effettuate applicando l'**aliquota IVA del 5%** (ad esempio, mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, soprascarpe, termometri, detergenti, disinfettanti ecc.).

Termini di registrazione delle fatture attive

Per i soggetti passivi IVA che effettuano le **liquidazioni periodiche trimestrali**, su base opzionale, è riconosciuta la **possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni** e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (fino ad oggi la registrazione andava effettuata entro il giorno 15 del mese successivo). Pertanto, ad esempio, una fattura emessa il giorno 25 marzo 2021 potrà essere registrata entro il 30 aprile 2021, fermo restando che l'IVA concorrerà alla liquidazione del primo trimestre (con versamento il 16 maggio).

Abolizione del c.d. “esterometro

Per le operazioni effettuate dall'1.1.2022, la comunicazione delle operazioni che fino a fine 2021 andranno a confluire nell'esterometro (**operazioni transfrontaliere**) avverrà esclusivamente ed obbligatoriamente **attraverso il Sistema di Interscambio**, adottando il formato XML, già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.

I dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, mentre i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie

Per l'anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l'emissione di fatture elettroniche mediante Sdl da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018).

Per effetto dell'esplicito richiamo operato dall'art. 9-bis del DL 135/2018 all'art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto deve intendersi esteso anche ai soggetti che, pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche.

Lotteria degli scontrini e cashback

Viene stabilito che la **partecipazione** alle estrazioni dei premi nell'ambito della **lotteria degli scontrini** è consentita **esclusivamente** in caso di **acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici**.

Inoltre, analogamente a quanto disposto per i premi attribuiti nell'ambito della lotteria, viene disposto che i rimborsi attribuiti nell'ambito del meccanismo del "cashback" non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

Contrasto delle frodi realizzate con l'utilizzo del falso plafond IVA

Si prevedono le seguenti misure per

Vengono introdotte alcune nuove misure di contrasto delle frodi realizzate con l'utilizzo di falso plafond IVA

L'Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche **analisi di rischio** volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale.

Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà **inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento** tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d'intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l'attuazione della norma.

Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale

Con l'art. 1 co. 266 della legge di bilancio 2021 viene sostituito l'art. 6 del DL 23/2020 stabilendo che:

- per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-*bis* commi 4, 5 e 6 e 2482-*ter* c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-*duodecies* c.c.;
- il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-*bis* comma 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
- nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-*ter* c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-*ter* c.c. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-*duodecies* c.c.;
- le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Per le perdite emerse negli esercizi "in corso alla data del 31.12.2020" gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni potranno quindi avvenire "entro" l'assemblea di approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non "coperte" dalla nuova disciplina.

Rimane fermo, peraltro, l'obbligo di convocazione, senza indugio, dell'assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-*bis* c.c., per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-*ter* c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua trasformazione o scioglimento.

Cordiali Saluti

Schio, lì 9 febbraio 2021

STUDIO AUDAX